

L.R. 3 maggio 1979, n. 73

Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione.

Art. 19

(modificato dall'art. 47, comma 1, della L.R. 145/80)

Ferme restando, ai fini della determinazione della base pensionabile e delle percentuali del trattamento di quiescenza, le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pensioni privilegiate si applicano al personale regionale le norme statali, salvo quanto previsto dalla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11.

Per i dipendenti regionali le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, la pensione privilegiata è pari al cento per cento della base pensionabile calcolata sul trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio utile aumentata di anni dieci.

Qualora le infermità o lesioni siano ascrivibili ad una categoria della citata tabella A, diversa dalla prima, la pensione è commisurata a quella calcolata sulla base del servizio utile aumentato di anni dieci ai fini giuridici, economici e di quiescenza; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 60 per cento nè superiore al cento per cento della base pensionabile.

Le maggiorazioni di servizio di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso con decorrenza dalla data della loro liquidazione ma comunque non anteriore al 1° luglio 1970.

Nei riguardi degli aventi diritto cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, l'aumento previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo è computato per il conseguimento dei successivi gradi e qualifiche della carriera di appartenenza comunque conseguibili e per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al fine del conseguimento di tali successive qualifiche, a prescindere dalla disponibilità di posti in organico, si fa riferimento soltanto all'anzianità minima nella qualifica inferiore o nella carriera richiesta dalla disciplina giuridica sugli avanzamenti di carriera, vigente all'epoca della cessazione dal servizio, per l'ammissione a scrutini, concorsi ed esami.